I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1175/93 DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 1993

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari dell'Austria, della Norvegia e della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 2 maggio 1992, a Porto, la Comunità ha firmato accordi bilaterali relativi ad alcuni accordi agricoli sotto forma di scambi di lettere con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera ;

considerando che detti accordi sono stati negoziati e firmati assieme all'accordo sullo Spazio economico europeo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i relativi Stati membri, da un lato, e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall'altro ; che l'obiettivo delle parti era di fare entrare in vigore contemporaneamente l'accordo SEE e gli accordi bilaterali agricoli ;

considerando che, in seguito al rinvio dell'entrata in vigore dell'accordo SEE dopo la decisione della Svizzera di non ratificarlo, il 17 marzo 1993 sono stati firmati accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità, da una parte, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altra, al fine di applicare in via preliminare gli accordi agricoli bilaterali stipulati con detti paesi, dal 15 aprile al 31 dicembre 1993 ;

considerando che il Consiglio ha approvato tali accordi con decisione del 15 marzo 1993 [1] ;

considerando che, in base agli atti allegati agli accordi bilaterali sull'agricoltura firmati il 2 maggio 1992 dalla Comunità, da una parte, e dall'Austria, dalla Norvegia e dalla Svezia, dall'altra, ogni anno la Comunità deve provvedere all'apertura di contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo per taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi summenzionati ; che in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato III dell'accordo tra la Comunità e l'Austria, le importazioni in Portogallo dei vini austriaci sono soggette agli stessi dazi che si applicano alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che le disposizioni allegate agli accordi in questione prevedono che, se la data di entrata in vigore degli accordi non coincide con l'inizio dell'anno civile, le disposizioni relative all'apertura dei contingenti tariffari sono applicabili pro rata temporis per il primo anno ; che per motivi di chiarezza è opportuno raggruppare tutti i prodotti agricoli che beneficiano di contingenti tariffari nell'allegato I del presente regolamento, in base alla loro origine e precisare, per ogni prodotto, il volume dei contingenti tariffari e le aliquote dei dazi doganali applicabili ; che nella definizione del volume di questi contingenti occorre tenere conto anche del fatto che certi prodotti, nel corso degli anni 1992 e/o 1993, hanno beneficiato di un contingente tariffario a dazio ridotto o nullo, in applicazione degli accordi attualmente in vigore con i paesi suindicati ; che occorre conseguentemente abrogare totalmente i regolamenti (CEE) n. 1694/92 [2] e (CEE) n. 221/93 [3] e abrogare parzialmente il regolamento (CEE) n. 303/93 [4], per quanto riguarda il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0801, a partire dal 15 aprile 1993 ; che è auspicabile in particolare garantire a tutti gli importatori della Comunità un accesso equo e continuo ai suddetti contingenti e l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento ;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari, in adempimento dei suoi obblighi internazionali, e che nulla vieta che, per garantire un'efficace gestione comune dei suddetti contingenti, gli Stati

[1] GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

[2] GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 54.
[3] GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 1.
[4] GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 9.

membri possano imputare ai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettive ; che, tuttavia, questo tipo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare seguire la situazione relativa all'esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto ogni operazione relativa alla gestione delle suddette misure tariffarie può essere realizzata da uno dei membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 15 aprile al 31 dicembre 1993, i dati doganali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'allegato I sono sospesi, a talune condizioni, al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari precisati al riguardo.

2. Entro i limiti dei contingenti di cui all'allegato I, lettera a), numeri d'ordine 09.0803 e 09.0805, il Portogallo applica gli stessi dazi doganali applicati alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

3. Possono beneficiare dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, numeri d'ordine 09.0803 e 09.0805, i vini corredati dai seguenti documenti :

— Documento V I 1 o un estratto V I 2, compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 3590/85 [1] della Commissione. In questo caso, questo documento deve recare nella casella 15 la seguente dicitura, annotata dall'organismo austriaco competente :

« Si certifica che il vino di cui al presente documento è un "vino di qualità" "vino spumante di qualità" (a) originario dell'Austria e conforme alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria.

(a) Cancellare la voce inutile. »

4. Le importazioni dei vini in questione sono soggette al prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché detti vini possano beneficiare dei contingenti tariffari, deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 [2].

[1] GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
[2] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori di prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nella misura in cui il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

I regolamenti (CEE) n. 1694/92 e (CEE) n. 221/93 erano abrogati a partire dal 15 aprile 1993. Il contingente tariffario sotto il numero d'ordine 09.0801 previsto dal regolamento (CEE) n. 303/93 cessa di essere applicabile a partire dalla stessa data.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

ALLEGATO I

a) **Prodotti originari dell'Austria**

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Denominazione delle merci (1)	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.0807	2009 70 80 11 80 19 80 50 80 61 80 63 80 69 90 11 90 19 90 31 90 39	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti di cui:	7 141 t	0 (2)
09.0808	2009 11 19 20 30 40 50 60 2009 80 32 80 34 80 39 80 80 80 83 80 85 80 93 80 95 80 99 2009 90 21 90 29 90 41 90 49 90 51 90 59 90 71 90 73 90 79 90 91 90 93 90 99	Succhi diversi dai succhi di mele e di pere	357 t	0 (2)
09.0803	ex 2204 21 25 29 35 39 49 59 90	Vini di qualità conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l	110 122 hl	0
09.0805	ex 2204 10 19 90	Vini spumanti di qualità conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica d'Austria presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l	2 416 hl	0

(*) Vedere codici Taric all'allegato II.

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici « ex » NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Il dazio addizionale zucchero rimane applicabile.

b) **Prodotti originari della Norvegia**

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Denominazione delle merci (1)	Volume contingentale (tonnellate)	Dazio contingentale (%)
09.0751	ex 0704 10 10	Cavolfiori, freschi o refrigerati, dall'1. 8 al 31. 10	2 000	0
09.0753	ex 0704 90 90	Broccoli, freschi o refrigerati, dall'1. 7 al 31. 10	1 000	0
09.0755	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati, dall'1. 7 al 31. 12	2 250	0
09.0757	ex 0809 20 60 80	Ciliege fresche, dal 16. 7 al 31. 8	600	0
09.0759	ex 0809 40 11 19 90	Prugne fresche, dall'1. 9 al 15. 10	600	0
09.0761	ex 0810 10 10	Fragole fresche, dal 15. 7 al 31. 7	750	0
09.0762	ex 0810 10 90	Fragole fresche, dall'1. 8 al 15. 9	750	0

(*) Vedere codici Taric all'allegato II.

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici « ex » NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

c) **Prodotti originari della Svezia**

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Denominazione delle merci (1)	Volume contingentale (tonnellate)	Dazio contingentale (%)
09.0631	ex 0208 90 90 ex 0210 90 20	Carni di renna, fresche, refrigerate, congelate, secche o affumicate	141	Esenzione
09.0613	0710 21 00 ex 0710 29 00	Piselli congelati	4 250	6 %
09.0635	ex 0710 30 00	Spinaci congelati	354	Esenzione
09.0637	ex 0710 80 90	Aneto e prezzemolo congelati	141	Esenzione
09.0639	ex 0811 90 10 ex 0811 90 30 0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 99	Rubus chamaemorus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium congelate	2 833	Esenzione (2)
09.0641	1517 10	Margarina	708	Esenzione (3)
09.0643	ex 2004 90 99	Gratin di ortaggi e legumi e preparati dietetici	354	Esenzione
09.0645	ex 2005 10 00	Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparazioni alimentari per bambini	177	Esenzione
09.0647	ex 2005 20 90	Patatine	141	Esenzione
09.0649	ex 2007 10 99	Confetture, gelatine, marmellate (Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium, Rubus chamaemorus)	354	Esenzione (2)
09.0651	ex 2009 80 90	Succhi di frutta e miscugli di succhi [lamponi, Vaccinium myrtillus, Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium. Rubus chamaemorus, ribes rosso a grappoli, ribes nero a grappoli (cassis)]	177	Esenzione (2)

(*) Vedere codici Taric all'allegato II.

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici « ex » NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Il dazio addizionale zucchero rimane applicabile.

(3) L'elemento mobile rimane applicabile.

ALLEGATO II

CODICI TARIC

a) Prodotti originari dell'Austria

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0803	ex 2204 21 25	2204 21 25*95
	ex 2204 21 29	2204 21 29*96
	ex 2204 21 35	2204 21 35*95
		*96
	ex 2204 21 39	2204 21 39*95
		*96
	ex 2204 21 49	2204 21 49*29
	ex 2204 21 59	2204 21 59*39
	ex 2204 21 90	2204 21 90*10
09.0805	ex 2204 10 19	2204 10 19*91
	ex 2204 10 90	2204 10 90*91

b) Prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0751	ex 0704 10 10	0704 10 10*30
09.0753	ex 0704 90 90	0704 90 90*13
09.0755	ex 0704 90 90	0704 90 90*92
		*94
		*97
09.0757	ex 0809 20 60	0809 20 60*10
	ex 0809 20 80	0809 20 80*11
		*19
09.0759	ex 0809 40 11	0809 40 11*60
	ex 0809 40 19	0809 40 19*10
	ex 0809 40 90	0809 40 90*50
09.0761	ex 0810 10 10	0810 10 10*60
		*80
09.0762	ex 0810 10 90	0810 10 90*12
		*14

c) Prodotti originari della Svezia

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.0631	ex 0208 90 90	0208 90 90*10
	ex 0210 90 20	0210 90 20*10
09.0613	ex 0710 29 00	0710 29 00*10
09.0635	ex 0710 30 00	0710 30 00*10
09.0637	ex 0710 80 90	0710 80 90*20
09.0639	ex 0811 90 10	0811 90 10*13
		90 10*50
	ex 0811 90 30	0811 90 30*13
		90 30*50
	ex 0811 90 99	0811 90 99*68
09.0643	ex 2004 90 99	2004 90 99*13
		*21
		*31
		*41
		*51
		*61
		*71
		*91
09.0645	ex 2005 10 00	2005 10 00*11
		*21
		*31
		*91
09.0647	ex 2005 20 90	2005 20 90*10
09.0649	ex 2007 10 10	2007 10 10*11
		10 10*40
	ex 2007 10 90	2007 10 90*11
		90*40
	ex 2007 99 39	2007 99 39*11
		39*20
	ex 2007 99 59	2007 99 59*11
		59*40
	ex 2007 99 90	2007 99 90*11
		90*50
09.0651	ex 2009 80	2009 80 34*21
		34*30
		39*11
		39*40
		80*11
		80*40
		85*31
		85*40
		93*11
		93*40
		99*11
		99*40
	ex 2009 90	2009 90 21*21
		21*30
		29*10
		51*20
		59*20
		91*92
		93*20
		99*20